

Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione [769], la vendita [1542] o la cessione [1260], che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione [476] dell'eredità.

SOMMARIO ■ 1. Accettazione presunta.

■ 1. Accettazione presunta.

La cessione dei diritti ereditari (documentata, nella specie, da atto ricevuto da notaio negli Stati Uniti d'America) importa per il cedente accettazione dell'eredità, sia che si faccia riferimento alla disciplina dettata dall'art. 477 c.c. vigente, sia che si abbia riguardo all'art. 936 del codice abrogato. Trattasi di una figura di accettazione presunta, che si affianca all'accettazione tacita, dalla quale si discosta in quanto non impone al giudice l'indagine richiesta dall'art. 476 c.c. ciascuno dei contratti menzionati nell'art. 477, se in rapporto

all'efficacia traslativa dei diritti di successione viene in rilievo in quanto atto negoziale, considerato invece per il valore sintomatico (qual è presunto iuris et de iure) che esso presenta, in relazione all'acquisto dell'eredità, si colloca sul terreno dei fatti; con la conseguenza che la prova dell'accettazione presunta, al pari di quella dell'accettazione tacita, non soggiace ai limiti che concernono la prova del contratto, anche sotto il profilo della sua collocazione nel tempo, per cui, ai fini della certezza, nei confronti dei terzi, della data dell'atto da cui deriva l'accettazione presunta, non è necessaria la trascrizione o registrazione dell'atto stesso.

■ *Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1973, n. 454*

Art. 478 Rinuncia che importa accettazione

La rinuncia [519] ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459, 467, 476, 519²].

Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunciare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato.

La rinuncia all'eredità propria del trasmittente include rinuncia all'eredità che al medesimo è devoluta [468, 519].

SOMMARIO ■ 1. Delazione. Trasmissione.

■ 1. Delazione. Trasmissione.

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, il trasmittente deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due eredità, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualità di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'eredità alla quale quest'ultimo era chiamato. ■ *Cass., 2 agosto 2017, n. 19303*

In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui

all'art. 480, comma 3, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. ■ *Cass., 30 marzo 2012, n. 5145*

Art. 480 Prescrizione

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [2946].

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e, in caso d'istituzione condizionale [633 ss.], dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa ⁽¹⁾.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

⁽¹⁾ L'art. 69, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha, in fine al comma, aggiunto l'ultimo periodo. Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 1.1. Termine. Natura. ■ 1.2. Vicende relative al termine di prescrizione. ■ 2. Decorrenza del termine. ■ 2.1. Ulteriori chiamati. ■ 2.2. Persona giuridica. ■ 2.3. Figli naturali. ■ 3. Eccezione di prescrizione. ■ 4. Rinuncia alla prescrizione. ■ 5. Atti interruttivi. Sospensione della prescrizione.

■ 1. Profili generali.

In mancanza di limitazioni normative, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità: pertanto, il convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari può, in virtù di tale sola circostanza e senza che sia necessario che in proprio favore si sia compiuta l'usucapione, opporre la relativa eccezione a

qualunque chiamato all'eredità. ■ *Cass.*, 23 aprile 2018, n. 9980

In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità, di cui all'art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull'interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l'eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al "de cuius", e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell'applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell'asse relitto. ■ *Cass.*, 23 febbraio 2017, n. 4695

L'accettazione dell'eredità è unica indipendentemente dal titolo della chiamata; il vigente ordinamento, infatti, non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione. ■ *Cass.*, 08 gennaio 2013, n. 264

Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, comma 2, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato. ■ *Cass.*, 08 gennaio 2013, n. 264

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'*actio interrogatoria*, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. ■ *Cass.*, 27 settembre 2012, n. 16426

■ 1.1. Termine. Natura.

A norma dell'art. 943 c.c. 1865, il diritto di accettare l'eredità era soggetto a prescrizione trentennale, a differenza di quanto disposto dall'art. 480 c.c. vigente, che prevede la prescrizione decennale. Tuttavia, l'art. 252 disp. att. c.c. dispone che - quando per la prescrizione di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori - il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, con decorrenze diverse a seconda del libro del codice in cui il diritto è previsto; ne consegue che il diritto all'accettazione dell'eredità, previsto dal secondo libro del codice, è soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal 21 aprile 1940 (data in entrata in vigore del codice stesso), e che è sospesa per legge, per eventi bellici, tra l'8 settembre 1943 ed il 15 aprile 1946. ■ *Cass.*, 15 ottobre 2009, n. 21929

■ 1.2. Vicende relative al termine di prescrizione.

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., relativa all'ipotesi del debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, non si può applicare al diritto di accettazione dell'eredità, in quanto nella fattispecie non è configurabile una posizione di creditore e debitore. ■ *Cass.*, 10 aprile 2013, n. 8776

■ 2. Decorrenza del termine.

■ 2.1. Ulteriori chiamati.

In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma 3, e 479 c.c., che, con riferimento al **decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori**, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione. ■ *Cass.*, 30 marzo 2012, n. 5145

■ 2.2. Persona giuridica.

La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio di inventario — modalità che richiede la forma solenne prevista dall'art. 484 c.c. — per acquistarla, altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni ereditari ed ha avviato la procedura per l'autorizzazione governativa (per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore della legge 127/1997) **non si sospende il decorso del termine prescrizione previsto dall'art. 480 c.c. per i successivi chiamati, diversamente dal caso in cui l'accettazione dell'eredità da parte dei primi è dichiarata nulla o annullata.** ■ *Cass.*, 19 ottobre 1998, n. 10338

■ 2.3. Figli naturali.

Per il combinato disposto dell'art. 2935 e 480 c.c., nel testo risultante dall'intervento interpretativo della corte costituzionale (sentenza n. 191 del 1983), **il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità decorre per i figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro status, trovandosi essi, fino a tale accertamento, nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità.** ■ *Cass.*, 19 marzo 1993, n. 10333; conf. *Cass.*, 21 marzo 1990, n. 2326

■ 3. Eccezione di prescrizione.

L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione, è operante ed efficace anche nei confronti di altri convenuti, ancorché taluni di essi abbia rinunciato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati. ■ *Cass.*, 12 gennaio 1996, n. 178

■ 4. Rinuncia alla prescrizione.

L'atto con il quale il coerede riconosce il diritto di altro coerede di accettare l'eredità è incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione di tale diritto, e

pertanto determina la **rinuncia tacita** a far valere tale prescrizione. ■ *Cass.*, 17 marzo 1999, n. 2411

■ 5. Atti interruttivi. Sospensione della prescrizione.

In tema di accettazione dell'eredità, la pendenza di un giudizio volto all'accertamento del soggetto destinatario dell'istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è **oggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali**. ■ *Cass.*, 14 ottobre 2014, n. 21687

Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da

detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione, non vi sono altri fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità. ■ *Cass.*, 10 aprile 2013, n. 8776

L'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2942 n. 1, c.c. si verifica non solo quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. ■ *Cass.*, 19 luglio 2012, n. 12490

Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione

Chiunque vi ha interesse [c.p.c. 100] può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine [c.p.c. 749] entro il quale il chiamato dichiari se accetta [475] o rinuncia [519 ss.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650, 2964].

SOMMARIO ■ 1. *Actio interrogatoria*. Profili generali.

■ 1. *Actio interrogatoria*. Profili generali.

In tema di successione a causa di morte, la perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 cod. civ. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità per testamento, con la conseguenza che la devoluzione testamentaria diviene inefficace e si apre esclusivamente la successione legittima, ai sensi dell'art. 457 cod. civ., senza che si verifichi la coesistenza tra successione testamentaria e successione legittima. ■ *Cass.*, 20 ottobre 2014, n. 22195; *Cass.*, 26 marzo 2012, n. 4849; *Cass.*, 10 maggio 2002 n. 6697; *Cass.*, 7 aprile 1997 n. 2968

Al termine di prescrizione, previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione dell'eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell'interruzione e della sospensione; infatti, mentre il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità, nell'ipotesi di cui all'art. 481 c.c., è un termine di decadenza, quello entro il quale il diritto di accettare si estingue per il mancato esercizio è un termine di prescrizione, tale essendo espressamente dichiarato dalla legge e, trattandosi di prescrizione, al di fuori delle previste cause di sospensione, non vi sono altri

fatti impeditivi del suo decorso per quanto concerne l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità. ■ *Cass.*, 10 aprile 2013, n. 8776

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l'*actio interrogatoria*, mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi. ■ *Cass.*, 27 settembre 2012, n. 16426

Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza [1434, 1435] o di dolo [526, 1434, 1439].

L'azione si prescrive [2934] in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [526, 761, 1442].

V. anche artt. 28 ss., d. lgs. 31.10.1990, n. 346 (T.U. imposta sulle successioni e donazioni), nonché artt. 13 - 17 della legge 18.10.2001, n. 383; art. 2, c. 47 - 54, d. l. 03.10.2006, n. 262, conv. in l. 24.11.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Art. 483 Impugnazione per errore

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore [1427 ss.].

Tuttavia, se si scopre un testamento [587] del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione [474], l'erede non è tenuto a soddisfare i legati [662, 663] scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta [536 ss.]. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti [649] per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede [2697].

V. artt. 28 ss., d. lgs. 31.10.1990, n. 346 (T.U. imposta sulle successioni e donazioni), nonché artt. 13 - 17 della legge 18.10.2001, n. 383; art. 2, c. 47 - 54, d. l. 03.10.2006, n. 262, conv. in l. 24.11.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

SEZIONE II Del beneficio d'inventario

Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio di inventario [470, 490, 510] si fa mediante dichiarazione [1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario ⁽¹⁾ in cui si è aperta la successione [456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [disp. att. 52, 53] ⁽²⁾.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [456, 459, 495, 507, 509, 2648, 2830].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 769 ss.].

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [495, 511].

⁽¹⁾ Le parole "tribunale del circondario" sono state così sostituite (alle parole "la pretura del mandamento") dall'art. 143, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

⁽²⁾ Le parole "nello stesso tribunale" sono state così sostituite (alle parole "nella stessa pretura") dall'art. 143, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

SOMMARIO ■1. Accettazione con beneficio d'inventario. Profili procedurali. ■1.1. Effetti. Rinvio. ■1.2. Ricezione della dichiarazione. Organo incompetente. ■2. Responsabilità. Limitazione. ■3. Disciplina fallimentare. Rapporti.

■1. Accettazione con beneficio d'inventario. Profili procedurali.

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. ■ *Cass., 11 maggio 2018, n. 11458*

In materia d'imposta di successione, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, è opponibile all'erario anche in sede di impugnazione del diniego di rimborso dell'imposta versata, a prescindere dalla mancata impugnazione del precedente atto impositivo, atteso che l'Amministrazione, pur potendo notificare l'avviso di liquidazione all'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario, può esigere l'imposta da costui solo una volta chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un attivo a suo favore. ■ *Cass., 24 febbraio 2017, n. 4788*

In tema di contenzioso tributario, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario deve far valere il vizio proprio dell'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria pretenda nei suoi confronti il pagamento dell'intera imposta ereditaria con l'impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, non potendo più eccepire, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, la sua ridotta responsabilità derivante dall'accettazione beneficiata, attesa la preclusione connessa alla definitività dell'atto impositivo non impugnato. ■ *Cass., 11 novembre 2015, n. 23061*;

L'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio. ■ *Cass., 19 ottobre 2012, n. 18068*; conf. *Cass., 09 luglio 1971, n. 2200*.

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito

ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita. ■ *Cass., 04 settembre 2012, n. 14821*.

■1.1. Effetti. Rinvio.

Vedi *sub art.* 490 c.c., par. 1

■1.2. Ricezione della dichiarazione. Organo incompetente.

La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario ricevuta da organo incompetente (nella specie, dal pretore anziché dal cancelliere) è invalida solo per la parte concernente il beneficio, restandone ferma la validità come atto di accettazione pura e semplice dell'eredità. ■ *Cass., 27 luglio 1988, n. 4780*

Ai sensi degli artt. 456 e 484 c.c., il luogo in cui va fatta la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario si determina in base all'ultimo domicilio del defunto. ■ *Cass., 20 marzo 1972, n. 852*

■2. Responsabilità. Limitazione.

Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare il cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo. ■ *Cass., 23 febbraio 2011, n. 4422*

■3. Disciplina fallimentare. Rapporti.

Nel caso dell'erede di un imprenditore dichiarato fallito dopo il decesso, sebbene il fallimento determini l'acquisizione del patrimonio relitto all'attivo fallimentare e la separazione del medesimo da quello degli eredi (se tale effetto non sia già stato ottenuto mediante l'accettazione con beneficio d'inventario), al fine di permettere ai creditori dell'imprenditore defunto, ammessi al fallimento, di soddisfarsi in via preferenziale rispetto ai legatari e ai creditori degli eredi fermo restando che una serie di obblighi previsti a carico del fallito gravano sull'erede e, tra questi vanno ricordati gli obblighi stabiliti del L. Fall., artt. 42 - 45. Analogamente, **colui che accetta**

l'eredità con beneficio d'inventario, per ciò solo neppure può essere ritenuto terzo. Infatti, egli è e resta erede, sia pure con la rilevante differenza, rispetto al caso di accettazione pura e semplice, della distinzione dei patrimoni e della produzione degli effetti indicati dall'art. 490 c.c., comma 2. Siffatta accettazione non comporta il venire meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del *de cuius*, ma soltanto il diritto a

non rispondere al di là dei beni ereditati. Ed è appunto per questa posizione che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario neppure determina il venire meno della legittimazione passiva dell'erede beneficiario per una controversia relativa ai diritti patrimoniali di cui il curatore fallimentare si sia disinteressato, fatti valere nei confronti del patrimonio del *de cuius*. ■ *Cass.*, 02 marzo 2009, n. 5018

Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale [disp. att. 51-bis] ⁽¹⁾ del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487; c.p.c. 749⁵].

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinuncia all'eredità [519 ss.]. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476].

⁽¹⁾ La parola "tribunale" è stata così sostituita alla parola "pretore dall'art. 144, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente, Il D.lgs 13 luglio 2017, n. 116 (in G.U. 31/07/2017, n.177) ha disposto con l'art. 27, co. 2, lettera a) e con l'art. 32 comma 5 la modifica dell'art. 485, co. 1, ovvero la modifica entrerà in vigore dal 31 ottobre 2021 e la parola "tribunale" verrà sostituita con la parola "giudice di pace".

SOMMARIO ■1. Profili generali. ■2. Inventario. Formazione. ■2.1. Termine. ■2.1.1. Proroga. ■2.2. Accettazione tacita. ■3. Minori d'età. ■4. Onere della prova. ■5. Dichiarazione di successione.

■1. Profili generali.

Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri. ■ *Cass.*, 1 marzo 2019, n. 6167

Il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del "de cuius", ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri. ■ *Cass.*, 1 marzo 2019, n. 6167

■2. Inventario. Formazione.

In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma 3, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria

di fatto sono proprio quelli caduti in successione. ■ *Cass.*, 30 marzo 2012, n. 5145

■2.1. Termine.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art. 485, comma 1, c.c. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga. ■ *Cass.*, 29 gennaio 2010, n. 2033

■2.1.1. Proroga.

In tema di accettazione beneficiata, il prolungamento dei termini per la redazione dell'inventario in presenza di minori chiamati all'eredità, ai sensi dell'art. 489 c.c., non si estende ai loro rappresentanti che eventualmente siano chiamati in proprio. ■ *Cass.*, 09 maggio 2014, n. 10054

■2.2. Accettazione tacita.

Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento. ■ *Cass.*, 30 maggio 2018, n. 13639

■3. Minori d'età.

In tema di successione ereditaria di minore, l'art. 489 c.c., il quale prevede la decadenza dal beneficio d'inventario solo al compimento di un anno dalla maggiore età, comporta che, entro tale termine, il minore stesso non acquista la qualità di un erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all'eredità, qualora il suo legale rappresentante, dopo aver accettato con beneficio, non abbia provveduto alla redazione dell'inventario nel tempo prescritto dall'art. 485 c.c. Pertanto, ove la successione riguardi la partecipazione ad una società di persone, deve escludersi che il fallimento della società, dichiarato in pendenza del suddetto termine, possa implicare il fallimento del minore in qualità di socio, senza che rilevi il verificarsi dell'indicata decadenza in epoca posteriore, né il compimento, da parte del legale rappresentante, di atti di gestione della impresa durante la procedura di accettazione

dell'eredità. ■ *Cass., 11 luglio 1988, n. 4561*

■ 4. Onere della prova.

In caso di eredità beneficiata, spetta all'erede provare la tempestiva formazione dell'inventario e non al creditore - che intenda far valere la responsabilità "ultra vires" del primo - il ritardo o l'omissione dell'adempimento, trattandosi di un elemento costitutivo del relativo beneficio.

■ *Cass., 6 agosto 2015, n. 16514*

In tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante adito oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del

principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. ■ *Cass., 30 aprile 2010, n. 10525*

■ 5. Dichiarazione di successione.

La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c. ■ *Cass., 16 novembre 2015, n. 23406*

Art. 486 Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio [c.p.c. 78 - 80].

SOMMARIO ■ 1. Profili processuali. Legittimazione attiva e passiva. ■ 2. Ipotesi applicative.

■ 1. Profili processuali. Legittimazione attiva e passiva.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legittimatio ad causam" si trasmette all'erede, ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo la qualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. ■ *Cass., 10 novembre*

2015, n. 22870

■ 2. Ipotesi applicative.

In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione, di cui all'art. 460 c.c., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall'art. 486 c.c., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini per fare l'inventario e per deliberare. ■ *Cass., 25 marzo 2013, n. 7464; conf. Cass., 31 marzo 2011, n. 7517*

Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni

Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario [484], fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

SOMMARIO ■ 1. Accettazione con beneficio d'inventario e redazione dell'inventario. Limiti temporali. ■ 1.1. Proroga. ■ 2. Decadenza dal beneficio d'inventario. Legittimazione. ■ 3. Profili processuali.

■ 1. Accettazione con beneficio d'inventario e redazione dell'inventario. Limiti temporali.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art. 485, comma 1, c.c. e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga. ■ *Cass., 29 gennaio 2010, n. 2033*

■ 1.1. Proroga.

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento

dell'inventario, prevista dall'art. 485, primo comma, c.c., e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga. ■ *Cass., 9 luglio 1975, n. 2674; conf. Cass., 8 novembre 1974, n. 3665*

Vedi anche giurisprudenza *sub art.* 485 c.c.

■ 2. Decadenza dal beneficio d'inventario. Legittimazione.

La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art. 505 c.c., ultimo comma, opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 487 c.c., di chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario